

N. 3425-588-3531-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TRUZZI)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**DALVIT, SPAGNOLLI, CIFARELLI, TERRACINI, BROSIO,  
PALA, BALBO, PINTO, FERRARI**

**APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 23 gennaio 1975 (Stampato n. 583)*

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 30 gennaio 1975*

**d'iniziativa dei Deputati GIOMO, BIGNARDI, GEROLIMETTO**

*Presentata il 28 luglio 1972*

Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAGHI, CASTELLI, BOTTA, MIROGLIO, TRAVERSA**

*Presentata il 27 febbraio 1975*

**Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante  
nell'ambito dell'attività venatoria**

*Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati la proposta Dalvit in materia di cattura degli uccelli con reti e di caccia alla selvaggina migratoria il 30 gennaio 1975. La Commissione agricoltura ha esaminato in varie sedute il testo del Senato, cui sono state abbinare le proposte dell'onorevole Giomo e dell'onorevole Vaghi e, date le divergenze emerse nel corso di questo esame, ha deciso di nominare un Comitato ristretto con il compito di approfondire la materia rivelatasi molto complessa e di elaborare un nuovo testo. Non si può nascondere che fundamentalmente si sono trovate di fronte due diverse concezioni, l'una tendente a salvaguardare le esigenze della caccia, come fenomeno sportivo, e delle attività ad essa collegate, e l'altra maggiormente pensosa della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Al fine di approfondire i temi sul tappeto, anche nella prospettiva di eventuali modifiche da apportare al testo, il Comitato ristretto ritenne opportuno ascoltare il direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, organo particolarmente qualificato nella materia in oggetto. Al relatore corre l'obbligo di sottolineare due circostanze: l'una, che le divergenze emerse nel dibattito passano attraverso tutti i gruppi politici, l'altra, che esiste un'ampia presa di coscienza dell'opinione pubblica italiana ed internazionale sui problemi della protezione della fauna, con particolare riferimento alla selvaggina migratoria. Non si può ignorare che anche di recente il Parlamento europeo ha preso una posizione netta a favore della massima tutela di questo tipo di selvaggina. Certo la

campagna condotta all'estero assume toni spesso eccessivamente denigratori nei confronti del nostro paese, ma di essa si deve tener conto per i possibili riflessi psicologici che rischiano di agire in senso profondamente negativo anche sotto il profilo economico (si pensi all'invito rivolto in Germaia ai turisti a non recarsi in vacanza in Italia).

Il Comitato ristretto prima e la Commissione poi, hanno cercato di contemperare le due diverse esigenze prima prospettate stabilendo sì il divieto generale della cattura degli uccelli, ma prevedendo nel contempo alcune eccezioni, per scopi scientifici e per garantire la sopravvivenza di fiere e mercati di secolare tradizione in alcune zone del nostro paese, nonché la fornitura dei richiami necessari ai tipi di caccia d'appostamento. Queste eccezioni sono state, però, circondate da particolari cautele per evitare prevedibili abusi. Se questi dovessero verificarsi, sono previste severe sanzioni per i colpevoli.

Anche l'articolo 2 del testo approvato dal Senato è stato emendato nel senso di prevedere alcune eccezioni al generale divieto di caccia alla selvaggina migratoria. I sostenitori di tali eccezioni hanno addotto proprio motivi di salvaguardia ambientale, ritenendo che il divieto di cacciare in certe zone avrebbe la conseguenza del totale abbandono delle stesse e della sostanziale scomparsa degli esemplari che si vorrebbero tutelare.

Nell'espone obiettivamente le tesi in presenza, sia concesso al relatore di esprimere il proprio pensiero in merito alle eccezioni previste agli articoli 1 e 2. Secondo il relatore sarebbe stato più opportuno, pro-

prio in ossequio alle reiterate e diffuse prese di posizione di ambienti particolarmente qualificati dell'opinione pubblica anche internazionale, stabilire limiti più rigorosi al fine di evitare gli abusi che purtroppo si sono verificati con le norme attualmente in vigore. Il relatore si è inchinato al parere della maggioranza in ossequio a quello che è uno dei principi fondamentali di ogni sistema democratico. Non resta al relatore, nell'invitare l'Assemblea ad approvare il provvedimento — sul quale per altro

la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole il 19 maggio 1975 —, che auspicare che esso abbia una sollecita e corretta applicazione salvaguardando gli interessi di una sana attività sportiva e soprattutto di una reale tutela della selvaggina. Non si può ignorare, del resto, che la materia in esame riceverà la sua più giusta collocazione nell'ambito della normativa quadro che proprio in questi giorni il Senato sta predisponendo.

TRUZZI, *Relatore.*

**PROPOSTA DI LEGGE**  
APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**N. 3425**

**ART. 1.**

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

Esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, le Regioni e le Province autonome, su parere vincolante emesso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, possono concedere di volta in volta le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione.

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

**Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799.**

**ART. 1.**

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

Per scopi di ricerca scientifica le regioni e le province autonome, su parere obbligatorio del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, possono concedere di volta in volta le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione agli istituti, agli enti, alle associazioni di studi ornitologici che ne facciano richiesta per le specie, per il numero di uccelli e con il calendario indicato dal parere.

Con le stesse procedure e con gli stessi criteri le regioni e le province autonome possono altresì concedere speciali autorizzazioni ai Comitati provinciali della caccia per le catture esclusivamente per fiere e mercati e per garantire la fornitura dei richiami necessari alle cacce da appostamento, secondo gli indirizzi delle leggi regionali. Gli esemplari catturati devono essere iscritti immediatamente su un inventario che sarà opportunamente disciplinato con apposito regolamento da ogni regione interessata.

Salvo i casi particolari previsti dagli articoli 24 e 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono vietate la cattura per scopi diversi da quelli suindicati, nonché l'uccisione degli uccelli catturati. Ove gli uccelli muoiano per cause indipendenti dalla volontà delle persone addette alla cattura, deve essere fatta immediata annotazione della morte nell'inventario di cui al comma precedente. Il loro commercio e comunque ogni forma di utilizzazione sono vietati.

ART. 2.

Nell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è inserita dopo la lettera e) la seguente:

« f) nelle riserve è vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

In caso di recidiva si provvede al ritiro della licenza e al raddoppio dell'ammenda di cui al comma precedente.

ART. 2.

Nell'articolo 12 del citato testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è inserita dopo la lettera e) la seguente:

« f) nelle riserve, escluse quelle sociali ed alpine, è vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria, fatta eccezione: per i colombidi, i turdidi e, nelle zone umide, per i palmipedi, i trampolieri e gli scolopacidi ».

ART. 3.

*Identico.*

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 588

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, è abrogato.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La licenza per la cattura di uccelli a scopo di studio è concessa e revocata dal Ministero dell'interno su richiesta avanzata a mezzo del Consiglio nazionale delle ricerche ».

### N. 3531

#### ART. 1.

Le regioni e le province autonome su conforme parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna possono:

1) concedere, di volta in volta, esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione, quali osservatori ornitologici;

2) accordare a zoologi e a persone adette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio;

3) approntare esclusivamente in collaborazione con i Comitati provinciali della caccia la cessione di determinate specie di uccelli quali richiami e per uso ornitofilo nell'ambito di precise e vincolanti direttive espressamente emanate .

#### ART. 2.

La selvaggina presa in una regione, in cui è libera la caccia e la cattura di cui all'articolo 1, n. 3, non può essere trasportata a scopo di commercio e a fini venatori in altra

dove sia vietata a quelle determinate specie, la caccia e la cattura, sempre nei termini sopra indicati.

Sono, inoltre, sempre vietate la determinazione e il commercio della selvaggina che gode di speciale protezione e di quella presa con mezzi proibiti.

ART. 3.

Le regioni e le province autonome determinano, tenute presenti pure le tradizioni e le esigenze socio-economiche locali, i periodi di tempo tra il 1° agosto e il 30 aprile in cui è permesso il trasporto di selvaggina viva di quelle specie catturate a sensi dell'articolo 1, n. 3.

Le regioni e le province autonome, possono inoltre, istituire elenchi delle fiere e mercati, degli allevatori di selvaggina e di quanti autorizzati a detenere e comunque a cedere la selvaggina viva di cui all'articolo 1, n. 3 e possono inoltre approntare, in collaborazione con le associazioni di categoria (venatorie e ornitofile) l'inventario obbligatorio per gli autorizzati al possesso delle specie di cui è consentita la cattura per essere cedute quali richiami o per uso ornitofilo.

ART. 4.

È vietato il commercio, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il transito di tutta la selvaggina migratoria morta, fatta eccezione per il germano reale e per il colombaccio.

ART. 5.

Le regioni e le province autonome su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare la cattura dei passeri e degli storni nelle zone ove appaia indispensabile per esigenze agricole.

I mezzi di cattura rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo determinando le modalità relative dell'aucupio, nonché il modo di utilizzare i passeri e gli storni così catturati.

ART. 6.

Nelle riserve di cui agli articoli 43, 59 e 60 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è permessa esclusivamente la caccia alla sel-

vaggina migratoria di mole superiore al tordo. In tutte le altre riserve, quali quelle della zona faunistica delle Alpi (articolo 67 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni) e comunque in quelle gestite da enti pubblici, la caccia alla selvaggina migratoria viene esercitata secondo le disposizioni vigenti nelle singole regioni.

**ART. 7.**

I contravventori di cui agli articoli della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con la revoca della licenza di caccia fino a 3 anni.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, è punita con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

**ART. 8.**

Sono abrogate tutte le norme del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche in contrasto con la presente legge.

Le autorizzazioni rilasciate a sensi dell'articolo 27 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche rimangono valide fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.